



# ANCEBOLOGNA

---

## Collegio Costruttori Edili

Bologna, 3 ottobre 2014

Circolare

N. 1026/2014

ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
= LORO SEDI =

c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**  
- **Responsabile gestione veicoli aziendali**  
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Trib. Prot. n. 1555 - CP/aa

Oggetto: **Autotrasporto: rimborso accise III trimestre 2014.**

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato, sul proprio sito web, le **Note 108048/RU e RU 106795 del 30 settembre 2014**, disponibili presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it), come allegati 1 (Nota 108048/RU) e 2 (Nota RU 106795) alla presente circolare, riguardante il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione riferita ai consumi del terzo trimestre 2014, insieme con il modello di dichiarazione ed il software necessario per inoltrare la domanda.

La domanda deve essere presentata **entro il 31 ottobre 2014** da:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto, in conto proprio e in conto terzi, con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli Enti pubblici e le imprese pubbliche esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/97;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, di cui alla L. 1822/39, al Regolamento Comunitario 684/92 e al D.Lgs. 422/97;
- d) gli Enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per ottenere il rimborso dell'importo sopra evidenziato, i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) presentano, l'apposita istanza, giustificando i consumi di gasolio anche con la scheda carburante; mentre i soggetti esercenti attività di autotrasporto merci sono tenuti a comprovare i consumi esclusivamente con le fatture d'acquisto.

La misura del beneficio è pari a **€ 216,58609** per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2014.

Il recupero del beneficio può avvenire o sotto forma di restituzione in denaro o come credito da utilizzare in compensazione con il modello F24, utilizzando il **codice tributo 6740**.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna  
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it)  
E-mail: [info@ancebologna.it](mailto:info@ancebologna.it)

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 1026/2014  
Pagina 1 di 2

Invece, per l'accredito su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank Identification Code) e IBAN (International Bank Address Number).


L'Agenzia delle Dogane precisa anche che le eventuali eccedenze di credito relative al secondo trimestre dell'anno 2014 potranno essere utilizzate in compensazione entro il 31 dicembre 2015.

Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro (delle eccedenze non utilizzate in compensazione), le quali dovranno essere presentate **entro il 30 giugno 2016** agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competenti.

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane è già disponibile il software per la compilazione delle istanze per l'ammissione alla fruizione dei benefici fiscali:

<http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/internet/ed/dogane/operatore/accise/benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/benefici+gasolio+autotrazione+iii+trimestre+2014>.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Carmine Preziosi  


Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it), come allegato alla presente:

Allegato 1: Nota 108048/RU del 30 settembre 2014 dell'Agenzia delle Dogane.

Allegato 2: Nota RU 106795 del 30 settembre 2014 dell'Agenzia delle Dogane.